



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 22 maggio 2023

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001364 del 22/05/2023
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 514

OGGETTO: INFORMATIVA LEGGE 21 APRILE 2023, N. 49, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

In data 5 maggio 2023, è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, la legge n. 49, inerente a “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” (c.d. “**Equo compenso**”), che è **entrata in vigore il 20 maggio 2023**.

Il testo normativo recepisce anche alcuni dei contributi offerti dal Consiglio Nazionale, attraverso il lavoro svolto negli ultimi anni, assieme alla Rete Professioni Tecniche, prima, e con Professionitaliane, successivamente. Si segnala che, nel gruppo di lavoro della Rete Professioni Tecniche che si occupa della materia, si sta ancora lavorando per l'introduzione di limiti rispetto alle prestazioni che possono costituire oggetto di ribassi nelle procedure di affidamento pubblico di servizi professionali, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni in commento nell'ambito di queste ultime.

Analizzando il testo, in particolare, si segnalano i seguenti passaggi.

La nuova legge prevede: «Ai fini della presente legge, per equo **compenso** si intende la corresponsione di un compenso **proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti** rispettivamente: ... OMISSIS... b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; ... OMISSIS. ». Nel caso dei geologi, ci si riferisce ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016.

L'Equo compenso «si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di **imprese bancarie e assicurative** nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle

imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro».

Inoltre, le norme previste «si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della **pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione.».

Il testo prevede altresì: «Sono **nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata**, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di **un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri** per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, ...OMISSIS.».

Il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede poi: «Sono, altresì, **nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese** o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, **nonché le clausole e le pattuizioni**, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, **che consistano:**

a) **nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;**

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) **nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;**

d) **nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;**

e) **nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese** connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) **nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;**

g) OMISSIS...;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) OMISSIS...;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

Il comma 4 dello stesso articolo 3 aggiunge: «La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.».

L'articolo 5, al comma 3, prevede che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali (di cui al D.M. 17/06/2016) sono aggiornati ogni due anni su proposta del Consiglio nazionale; al comma 4 statuisce: «I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.»; mentre al comma 5 è sancito che «Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.».

L'articolo 7, al comma 1, prevede: «OMISSIS... **il parere di congruità** emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista **costituisce titolo esecutivo**, anche per tutte le spese sostenute e documentate, ... OMISSIS..., e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ... OMISSIS..., entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.».

L'articolo 10 prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, composto, tra gli altri, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è tenuto a fornire alle Camere, annualmente, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

L'articolo 11 stabilisce che **le disposizioni non si applicano alle convenzioni in corso**, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge.

Si allega il testo della legge 21 aprile 2023, n. 49.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo
Arcangelo Francesco Violo